

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE		PAG.	
Congedi:	PAG.		
PRESIDENTE	1369		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1370		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
LUCIFREDI. Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (2554)	1370		
PRESIDENTE	1370		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1370		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2628)	1370		
PRESIDENTE	1370, 1371		
SELVAGGI, <i>Relatore</i>	1370, 1371		
FALETRA	1371		
		PAG.	
		Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. (2626)	1372
		PRESIDENTE	1372
		FALETRA	1372
		Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908. (2612)	1373
		PRESIDENTE	1373
		BERZANTI, <i>Relatore</i>	1373
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1373
<hr style="border: 1px solid black;"/>			
La seduta comincia alle 9,30.			
TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.			
(<i>E approvato</i>).			
Congedi.			
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marotta, Marzotto e Romano.			

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1957

Comunicazione del Presidente.

«PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Pella e De Martino Carmine sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Volpe e Pignatone.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (2554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lucifredi. « Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per la equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 25 febbraio 1956, n. 145, risolvendo alcuni dubbi interpretativi, ha stabilito in maniera inequivoca, agli effetti dell'imposta di bollo, l'equiparazione alle delegazioni non negoziabili delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Senonché, questa legge ha lasciato perplessità negli uffici del bollo, i quali, sul presupposto che essa abbia confermato, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'obbligo di pagamento della imposta graduale, chiedono, ora, su alcune delegazioni di pagamento rilasciate da enti locali alla Cassa depositi e prestiti nei mesi intercorsi tra l'insorgere delle perplessità e l'entrata in vigore della nuova legge, e allora sottoposte alla tassa fissa, il pagamento dell'imposta graduale.

Ad eliminare questi dubbi giunge così la proposta di legge dell'onorevole Lucifredi, oggi al nostro esame, provvedimento lodevole in quanto chiaramente ispirato a principi di

equità e giustizia e, soprattutto, avente lo scopo di chiudere una vertenza interpretativa annosa e forse anche inutile.

«Pertanto, esprimo senz'altro parere favorevole all'accoglimento di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

«Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145, che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, dalle province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio.

Nessun rimborso è dovuto per eventuali imposte corrisposte in più per il bollo delle delegazioni suddette».

Trattandosi di articolo unico, esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2628).

«PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato ».

Il Relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il provvedimento 29 ottobre 1954, n. 1048, che proroga il termine precedentemente fissato dal provvedimento 24 dicembre 1951, n. 1405, sono stabilite al 31 dicembre 1956 la cessazione del corso legale e la conseguente prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10, già precedentemente fissate al 31 dicembre 1954.

Al 31 dicembre 1955, però, risultavano ancora in circolazione dei notevoli quantitativi di biglietti di Stato, e precisamente — secondo la tabella allegata alla relazione che accompagna il provvedimento — per un totale di

circa 2.500 milioni. Da un'altra statistica, poi, si può rilevare che l'80 per cento di questa moneta cartacea ancora in circolazione è rappresentata da biglietti fino a lire 10. Il ritiro di detti biglietti, specie di quelli di taglio inferiore, si presenta piuttosto difficile e lento e, pertanto, si manifesta l'esigenza di agevolare tale operazione, prolungando il termine di prescrizione almeno fino al 31 dicembre 1957, data questa fissata anche per la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 50 e da lire 100.

Il Governo propone, inoltre, che sia data al Ministro del tesoro la facoltà di stabilire le norme occorrenti per rendere più spedito l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti, in modo da poter limitare i gravosi adempimenti, che, se sono giustificati per la moneta cartacea di Stato ancora in circolazione, possono risultare non necessari per quanto si riferisce ai biglietti di Stato che in forza di legge abbiano perduto la caratteristica di mezzi di pagamento.

All'articolo 3, infine, viene richiesto che con decreto del Presidente della Repubblica siano fissati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete. È ovvio che la decorrenza di questo decreto non potrà che essere dal 1 gennaio 1957, cioè dal momento successivo a quello della prescrizione dei biglietti cartacei.

Siccome, nel complesso, mi pare che si tratti di un provvedimento rispondente alla particolare esigenza di assorbire tutta questa massa cartacea in circolazione, che darebbe luogo ad un fenomeno inflazionistico ove si assommasse alle monete metalliche, credo che la nostra Commissione possa esprimere senz'altro parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Nessuna obiezione sulla sostanza di questo provvedimento. Ricordo, piuttosto, che tempo fa venne approvato un ordine del giorno mirante a prorogare i termini per la sostituzione dei biglietti da 5 e 10 mila lire, in relazione ad alcuni casi pietosi e in questa circostanza vorrei chiedere all'onorevole relatore se è in grado di darci rassicurazioni in proposito. Non vedo, infatti, perché per questi biglietti di piccolo taglio si sia addirittura generosi nel concedere la proroga, mentre per i biglietti di grosso taglio, che rappresentano per la povera gente, spesso, tutto il loro sudato risparmio, non si possa giungere ad un provvedimento analogo.

PRESIDENTE. C'erano delle proposte di legge a questo riguardo. Senza poter precisare quale soluzione esse abbiano avuta, noto che nell'ordine del giorno questi provvedimenti non ci sono più; il che mi fa logicamente pensare che essi siano stati esauriti.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SELVAGGI, *Relatore*. Rispondo all'onorevole Faletra. Il suo quesito me lo sono posto io stesso, specie per i biglietti da mille lire e, su mia richiesta di informazioni, mi è stato precisato che, mentre per i biglietti da lire 1, 2, 5 e 10 il termine è stato fissato in un primo tempo al 31 dicembre 1954 successivamente prorogato al 31 dicembre 1956 ed oggi da prorogare fino al 31 dicembre 1957, per gli altri biglietti, invece, la proroga è stata concessa fino al 1955 con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto precisava che, fino al 31 dicembre 1956, le persone, ancora in possesso di quei biglietti, li potevano presentare alla Banca d'Italia, e solamente ad essa, per il diritto. Pertanto l'ordine del giorno al quale si è riferito l'onorevole Faletra ha trovato, attraverso il citato decreto del Presidente della Repubblica, il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega Italiana di uguale valore stabilito con l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, è prorogato al 31 dicembre 1957.

(È approvato).

ART. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emanare, con propri decreti, le norme occorrenti per facilitare l'accentramento, la contazione e la distruzione dei biglietti di Stato ritirati dalla circolazione e prescritti ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 e dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1957

liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1957.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. (2626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Modifiche all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie ».

Data l'assenza dell'onorevole relatore, se non vi sono obiezioni, io stesso riferirò su questo provvedimento.

Si tratta di un disegno di legge che il Governo ha predisposto al fine di modificare, ai membri delle Commissioni censuarie, il trattamento economico regolato dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153.

Il Governo propone, non solo che si avvenga ad una revisione del trattamento economico, ma anche ad una differente regolamentazione del trattamento stesso, nel senso di non dare una indennità fissa, ma bensì una indennità variabile in relazione al lavoro svolto dai singoli membri delle commissioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA Debbo esprimere la mia perplessità di fronte a questo provvedimento che, nella ripartizione dei compensi, potrebbe dare adito a talune forme discriminatorie, in quanto detta ripartizione è, praticamente, affidata esclusivamente all'arbitrio del Ministero. In base a quale criterio si stabilisce che a uno spetta di più e a un altro di meno? Ecco perché io credo che il criterio adottato dalla legge in vigore, che dà un compenso unico, sia da preferire a quello oggi proposto.

PRESIDENTE Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rispondendo all'onorevole Faletra, significa che è proprio in questo criterio che si è

ravvisato un inconveniente, nel senso che, ora, percepiscono eguale compenso sia coloro che intervengono alle sedute senza aver dovuto compiere altro lavoro, sia coloro che, oltre ad intervenire alle sedute, devono, perché più diligenti e più competenti, procedere a particolari ricerche ed elaborazioni.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

L'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153 è così sostituito:

« Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 ottobre 1947, n. 1472.

Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire i ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura e alla entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili. Agli stessi componenti, che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di Direttore Generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

Entro i limiti di disponibilità dei fondi assegnati per le proprie spese la Commissione può affidare a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonché dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore o a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire ventimila mensili, con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1957

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo « Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908. (2612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908 ».

Il Relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una modificazione estensiva della legge 18 ottobre 1955, n. 909, riguardante i finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, nella quale legge non è prevista la possibilità di fruire del privilegio speciale sugli impianti e macchinari, così come previsto dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075. Faccio notare che detto privilegio è stato esteso a tutti i finanziamenti fatti dagli istituti per il Mezzogiorno come pure al fondo di rotazione analogo approvato con apposita legge di iniziativa del senatore Sturzo.

Credo che ciò corrisponda ad una esigenza di opportunità e di convenienza, e per questo, propongo alla nostra Commissione di approvare la richiesta integrazione che viene attuata mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 3 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« All'articolo 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di

credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

Trattandosi di articolo unico esso sarà subito votato, direttamente, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della seguente proposta di legge

LUCIFREDI. « Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (2554)

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge.

« Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato » (2628):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie » (2626):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1957

ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908 » (2612):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Berzanti, Caiati, Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Dugoni, Facchin, Ferreri Pietro, Geremia,

Ghislandi, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Martinelli, Marzotto, Merizzi, Pieraccini, Raffaelli, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi e Vincentini.

Sono in congedo.

Marolta, Marzotto e Romano.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI